



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2569 di data 10 settembre 2018

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione all'esecuzione di lavori relativi alla realizzazione di un deposito interrato su p.f. 1969 C.C. Siror, nella stazione sciistica di San Martino di Castrozza, in Comune di Primiero San Martino di Castrozza.

Sono presenti:

- | | |
|---------------------------------|---|
| - dott. Romano STANCHINA | Presidente f.f. |
| - dott. Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - dott. Luca MALESANI | componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio Geologico |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| - ing. Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - ing. Claudio PALLAORO | componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - geom. Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio Prevenzione rischi |
| - ing. Stefano FAIT | componente supplente Servizio Bacini Montani |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri e Antonio Nicolussi del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 1 agosto 2017, con la quale la società "Ristorante Malga Ces" di Scalet Mario & C. s.a.s., con sede in San Martino di Castrozza, località Ces, ha chiesto - ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori relativi alla realizzazione di un deposito interrato su p.f. 1969 C.C. Siror, nella stazione sciistica di San Martino di Castrozza, in Comune di Primiero San Martino di Castrozza.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma dell'arch. Maurizio Toffol, datati agosto 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di un volume interrato, da utilizzare come deposito, diviso in due locali per il contenimento dei rifiuti del bar-ristorante "Malga Ces" da collocarsi in adiacenza al garage interrato della medesima proprietà. Il manufatto, di dimensioni 9.10 x 5.80 x 3.40 m, sarà realizzato in cemento armato e coperto dalla scogliera in pietra di porfido esistente e dal terreno naturale.

Vista la deliberazione di autorizzazione con prescrizioni n. 26/2018, di data 22 marzo 2018 per la realizzazione dell'opera in oggetto, rilasciata dalla Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità di Primiero, non dovuta ma richiesta dal proponente.

Preso atto dell'esito positivo della verifica preventiva di incidenza dovuta per il rilascio di autorizzazioni ad effettuare interventi ricadenti o limitrofi ad aree protette catalogate come ZSC (Sito Zona Speciale di Conservazione), ed in questo caso del "Lagorai Orientale-Cima Bocche" - cod. IT3120168-, comunicato dal Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, direttamente al committente, con nota di data 13 agosto 2018, prot. n. S175/2018/428269/17.11.3/2018-58H/ER.

Preso atto che il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette comunica il parere positivo del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, relativamente alla verifica di compatibilità dell'intervento in oggetto con il piano del Parco.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*);
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società "Ristorante Malga Ces" di Scalet Mario & C. s.a.s., con sede in San Martino di Castrozza, località Ces, all'esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione di un deposito interrato su p.f. 1969 C.C. Siror, nella stazione sciistica di San Martino di Castrozza, in Comune di Primiero San Martino di Castrozza, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di disporre che prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata, anche presso la segreteria della Commissione di coordinamento, una relazione geologica aggiornata ai riferimenti normativi vigenti;
3. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - dovranno essere osservate scrupolosamente le disposizioni contenute nella disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo proveniente da cantieri, come indicato nel D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120;
 - le nuove porte di accesso ai previsti depositi vengano posizionate in corrispondenza della muratura di divisione dei locali stessi in modo tale da avere un'unica apertura nella scogliera esistente e realizzate con materiali e tinte uguali al portone di accesso al garage esistente in modo tale da rendere uniforme l'intero intervento;
4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi.
5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza, mentre al Sviluppo sostenibile e aree protette venga inviata copia della presente deliberazione;
8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Romano Stanchina -

AN/SD/fr